



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO


Ufficio III

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSA

0007924-P-27/04/2010



67434669

Assessorati alla Sanità delle Regioni e
Province Autonome

II.ZZ.SS.

Commissione Europea
D.G. Sanco

SA. DEI CONOSCENZA:

Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute

ITALRAP

Associazioni di categoria settore avicolo

A.N.M.V.I.

FNOVI

SIVEMP

LORO SEDI

Oggetto: Misure sanitarie integrative e temporanee al provvedimento n. 7358 del 21 Aprile 2010 in materia di influenza aviaria a bassa patogenicità.

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 recante "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 7358 del 21 aprile 2010, recante "Misure sanitarie integrative e temporanee in materia di influenza aviaria a bassa patogenicità.";

CONSIDERATO che la recente attività di monitoraggio ha permesso di individuare la circolazione in fase attiva di un virus influenzale filogeneticamente correlato ai virus responsabili delle due epidemie di LPAI H7N3, che già nel 2007 e nel 2009 hanno coinvolto principalmente il settore rurale e marginalmente quello industriale per i molteplici collegamenti esistenti tra gli stessi;

CONSIDERATO che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata la misura più efficace per il controllo della diffusione del virus e per limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

SENTITO il Centro Nazionale di Referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nonché i rappresentanti dei Servizi Veterinari regionali che hanno partecipato alla riunione dell'Unità di crisi per l'influenza aviaria tenutasi a Brescia il 23 Aprile 2010;

SI DISPONE

1. il divieto di fiere, mostre e mercati sul territorio delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto fino al 29 Aprile 2010 compreso;
2. le Regioni di cui al punto 1 assicurano il completo espletamento delle attività di monitoraggio su tutte le aziende avicole da svezzamento presenti sul proprio territorio. Tali aziende devono essere sottoposte a controllo sierologico e virologico secondo le modalità di cui al punto 1 lettere a e b del provvedimento emanato con nota n. 7358-P del 21/04/2010;
3. le aziende avicole da svezzamento site nei territori delle Regioni di cui al punto 1, sono abilitate a movimentare i propri animali per fini commerciali qualora sia accertato l'esito negativo dei controlli effettuati secondo le modalità ricordate al punto 2.

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Gaetana Ferri)

Gaetana Ferri

Referenti/Responsabili del procedimento:

Santucci Vincenzo Ugo - 06.9994.6734

email: v.santucci@emilia.it

Santini Nicola - 0659946744

email: n.santini@emilia.it

Bessi Olivia - 0659943363

email: o.bessi@emilia.it

P